

Circolare 2008/25

Obbligo di informazione – assicuratori

Obbligo autonomo delle imprese di assicurazione di informare su tutti gli eventi rilevanti ai fini della vigilanza

Riferimento: Circ. FINMA 08/25 «Obbligo di informazione – assicuratori»
 Data: 20 novembre 2008
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2009
 Ultima modifica: 20 novembre 2008
 Concordanza: sostituisce la Direttiva UFAP 10/2006 «Obbligo indipendente delle imprese di assicurazione di informare» (in tedesco e francese) del 12 ottobre 2006
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 29

Destinatari						
LBCR	LSA	LisFI	LinFI	LICol	LRD	Altri
Banche						
Gruppi e congl. finanziari.						
Altri intermediari						
Assicuratori	X					
Gruppi e congl. assicurativi						
Intermediari assicurativi						
Gestori patrimoniali						
Trustee						
Gestori di patrimoni collettivi						
Direzioni dei fondi						
Società di intermed. mobiliare che tengono conti						
Società di intermed. mobiliare che non tengono conti						
Sedi di negoziazione						
Controparti centrali						
Depositari centrali						
Repertorio di dati sulle negoz.						
Sistemi di pagamenti						
Partecipanti						
SICAV						
Società in accomandita per ICC						
SICAF						
Banche depositarie						
Rappresentanti di ICC esteri						
Altri intermediari						
OAD						
Assoggettati OAD						
Società di audit						
Agenzie di rating						

I. Fattispecie soggette all'obbligo di notifica	nm.	1-5
II. Motivazione	nm.	6-16
A. In generale	nm.	6-8
B. In particolare	nm.	9-16

I. Fattispecie soggette all'obbligo di notifica

1. Eventi suscettibili di compromettere la solvibilità. 1
2. Riduzione della partecipazione in un'altra impresa al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 33% o 50% del capitale o dei diritti di voto oppure modifica della partecipazione tale da far decadere lo status dell'impresa di società affiliata. 2
3. Procedure penali e provvedimenti amministrativi da parte di un'autorità di vigilanza nei confronti dell'impresa di assicurazione o di membri del suo consiglio di amministrazione o della sua direzione. 3
4. Chiusura di un effettivo nel settore dell'assicurazione malattie complementare. 4
5. Eventi che hanno un interesse mediatico. 5

II. Motivazione

A. In generale

L'art. 29 cpv. 2 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) disciplina l'obbligo d'informazione degli istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA. 6

Nella presente circolare viene descritto e fissato l'obbligo autonomo di cui all'art. 29 cpv. 2 LFINMA previsto specificatamente in capo alle imprese di assicurazione nei confronti della FINMA di informare in merito a tutti gli eventi rilevanti ai fini della vigilanza – distinguendolo da quello analogo stabilito in chiari termini nei singoli articoli della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). 7

La LSA disciplina in senso ampio l'obbligo d'informazione delle imprese di assicurazione, volto in primo luogo alla tutela degli assicurati. Trattandosi in questa sede di stabilire obblighi di informazione aggiuntivi, basati sulla disposizione citata in precedenza, la FINMA si limita quindi a indicare alcune fattispecie essenziali. Questo elenco sarà integrato da ulteriori fattispecie qualora ciò si riveli necessario e congruo ai fini della tutela degli assicurati. 8

B. In particolare

Ad I.1: rientrano nell'ambito dell'art. 29 cpv. 2 LFINMA gli eventi che inducono a presumere l'eventualità di un rischio di insolvenza e che non sono stati rilevati nelle informazioni che le imprese di assicurazione sono tenute a fornire annualmente o sono stati rilevati troppo tardi. Ciò concerne in particolare eventi come una possibile sottocopertura del margine di solvibilità, un'imminente perdita o una rettifica di valore degli attivi di almeno il 10% dei fondi propri o l'insorgenza di un grave danno (p. es. importanti processi civili, specialmente all'estero) superiore al 10% dei fondi propri dell'impresa. Va altresì menzionata la novazione/sostituzione di contratti di riassicurazione, nel caso in cui l'incidenza sul totale di bilancio sia superiore al 10% dei fondi propri dell'impresa. 9

Ad I.2: questo obbligo d'informazione completa opportunamente le disposizioni dell'art. 21 LSA, in quanto concerne anche la riduzione delle partecipazioni da parte di un'impresa di assicurazione (con sede in Svizzera). 10

Ad I.3: i seguenti eventi al punto I.3 devono essere notificati alla FINMA se hanno un rapporto diretto o indiretto con l'attività dell'impresa o per l'impresa:	11
<ul style="list-style-type: none">• implicazione dell'impresa, di un membro del consiglio di amministrazione o della direzione in un'inchiesta condotta da un'autorità di vigilanza; adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti dell'impresa di assicurazione o di membri del consiglio di amministrazione o della direzione;	12
<ul style="list-style-type: none">• procedure penali a carico dell'impresa di assicurazione; implicazione di un membro del consiglio di amministrazione o della direzione in una procedura penale legata all'attività svolta per l'impresa di assicurazione;	13
<ul style="list-style-type: none">• comminazione di pene a carico di un'impresa di assicurazione; comminazione di pene a carico di un membro del consiglio di amministrazione o della direzione, nel caso in cui si riferiscano all'attività da lui svolta per l'impresa di assicurazione.	14
Ad I.4: fra i criteri in base ai quali la FINMA valuta se un effettivo è chiuso o meno rientrano, oltre all'età degli assicurati e al tipo di rischio, soprattutto il numero di nuove stipulazioni nell'effettivo considerato, nell'arco di un determinato periodo. Inoltre si può ipotizzare la presenza di un effettivo chiuso se un assicuratore offre prodotti con prestazioni in gran parte identiche che tuttavia si differenziano considerevolmente a livello di importo dei premi.	15
Ad I.5: se un'impresa di assicurazione desidera rivolgersi ai media tramite comunicato stampa in occasione di un determinato evento, la FINMA deve essere contattata e informata in via preliminare, soprattutto nel caso in cui tale comunicato riguardi anche la FINMA stessa.	16